



Forfettari/regime di vantaggio/ASD: dal 1° luglio 2022

fattura elettronica obbligatoria

Da quanto si legge nella bozza del D.L. approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, contenente ulteriori misure in attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i soggetti che hanno adottato:

- il **regime di vantaggio** (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011)
- il regime **forfettario** (art. 1 commi da 54 a 89 della L. 190/2014)
- le **associazioni sportive dilettantistiche** precedentemente escluse (art. 1 e 2 della L. 398/91)

dovranno emettere fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio con decorrenza 1° luglio 2022. Resterebbero ancora **esclusi** fino al 2024, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

La bozza di decreto prevede che per i soggetti sopra menzionati, nel **terzo trimestre** dell'anno sia possibile emettere la e-fattura entro il **mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, senza che venga applicata la sanzione¹ di cui all'art. 6 comma 2 del D.Lgs. 471/97.

Attenzione:

* L'obbligo alla fatturazione elettronica continua a non interessare le operazioni poste in essere tra i **soggetti non residenti o stabiliti**, nel caso in cui possiedano un numero identificativo ex art. 35-ter del DPR 633/72 o abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Questo "non obbligo", però, perde di significato nel momento in cui dal prossimo 1° luglio 2022 i dati delle **operazioni transfrontaliere** dovranno essere inviate telematicamente con il Sistema di interscambio nel formato della fattura elettronica.

* Per quanto attiene alle cessioni di beni verso la **Repubblica di San Marino**, dal 1° luglio 2022, sia i soggetti passivi "residenti", sia i soggetti passivi "stabiliti", così come i soggetti passivi che si sono semplicemente "identificati" in Italia (art. 1 del DM 21 giugno 2021), dovranno obbligatoriamente emettere fattura elettronica verso gli operatori economici di San Marino.

Rimane, invece, si pensa sino a fine anno, il **divieto di emissione** di fatture elettroniche:

- per i soggetti tenuti all'invio dei dati al **Sistema tessera sanitaria** con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018);
- per i soggetti che effettuano **prestazioni sanitarie** nei confronti delle **persone fisiche** (art. 9-bis del DL 135/2018) pur non essendo tenuti all'invio dei dati al Sistema TS.

Tutte queste disposizioni incrementano i dati a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria, nell'ottica del potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

¹ La sanzione amministrativa è compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi che risultano non documentati o non registrati; l'importo è compreso tra €250 e €2.000, se la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito